

XIX.

SEDUTA DI MERCOLEDI' 10 OTTOBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ORONZO REALE**

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,40.

PRESIDENTE. Come i colleghi ricordano, nella seduta del 3 ottobre scorso è stato approvato il numero 26 dell'articolo 2 del disegno di legge.

Passiamo ora all'esame del numero successivo. Ne do lettura:

« 27) obbligo del pubblico ministero di liberare immediatamente coloro che sono stati arrestati o fermati fuori dei casi previsti dalla legge; di esercitare l'azione penale subito nei confronti degli arrestati, e, prima che scada la validità del provvedimento, nei confronti dei fermati, ponendoli contemporaneamente a disposizione del giudice istruttore; facoltà del difensore di assistere all'interrogatorio, da parte del pubblico ministero, dell'indiziato arrestato o fermato; obbligo del giudice istruttore di liberare immediatamente le persone che siano state arrestate o fermate fuori dei casi previsti dalla legge; potere dello stesso giudice istruttore di convertire l'arresto o il fermo in una delle misure di coercizione personale di cui al numero 46), ove ne ricorra la necessità ».

L'onorevole Terranova ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: ponendoli contemporaneamente a disposizione del giudice istruttore, *nonché le parole da:* obbligo del giudice istruttore di liberare immediatamente, *sino alla fine.*

TERRANOVA. Vorrei spiegare brevemente le ragioni per le quali avevo presentato il mio emendamento e per le quali oggi lo ritiro.

Nel corso degli interventi che ho avuto l'onore di svolgere, ho cercato di mettere in evidenza quello che, a mio avviso, costituisce uno degli aspetti meno soddisfacenti della riforma del codice di proce-

dura penale, quello, cioè, che si risolve nel mantenimento dell'attuale sistema istruttorio con la suddivisione in più fasi istruttorie, salvo alcune modifiche più formali che sostanziali, per cui, secondo me, non vengono affatto ad essere potenziati i requisiti della celerità e della semplicità del processo (essenziali in un processo rispondente alle esigenze della nostra società democratica, come da tutte le parti si afferma di volere).

L'emendamento al numero 27 dell'articolo 2, da me presentato, intendeva essere il primo di una serie di emendamenti articolati al fine di dare al processo penale una struttura completamente diversa da quella del disegno di legge e conforme al principio generale affermato nella prima parte dell'articolo 2. Senonché mi sono reso conto degli ostacoli non lievi che si oppongono, almeno nelle attuali condizioni, al raggiungimento di un simile obiettivo - dovuti ad apprezzabili ragioni di ordine diverso - per cui si dovrebbe dar luogo ancora una volta ad un vasto e profondo riesame di una materia già trattata approfonditamente nel corso di due legislature, con pregiudizio allo svolgimento dei lavori della Commissione. Del resto, mi sembra che la Commissione sia, in linea di massima, e sia pure con motivazioni diverse e con riserve, orientata verso la soluzione prospettata nel disegno di legge, che costituisce appunto il frutto di una travagliata elaborazione avvenuta nelle passate legislature.

Quindi, ripeto, sarebbe necessario, per dare corso all'emendamento da me presentato ed ora ritirato, riaprire un ampio ed esauriente dibattito su un argomento tanto delicato, dibattito che non mi pare compatibile, per ragioni di opportunità politica, con l'esigenza di arrivare al più presto alla realizzazione della riforma del codice di procedura penale.

In questa situazione, pur restando fermo nella mia posizione di principio e convinto della bontà della tesi sostenuta, ritengo di dover ritirare l'emendamento presentato e di non presentare i successivi ad esso collegati, al solo scopo di non intralciare o ritardare l'opera della Commissione con una discussione che sarebbe, almeno nelle condizioni attuali, sterile e priva di qualsiasi pratico effetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

« 27) obbligo del pubblico ministero di interrogare l'arrestato o il fermato e di ordinare l'immediata liberazione quando non sussistano i requisiti prescritti dalla legge per l'arresto od il fermo; facoltà del difensore di assistere all'interrogatorio da parte del pubblico ministero dell'indiziato, arrestato o fermato; obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale subito nei confronti dei fermati, presentandoli al giudice istruttore; partecipazione all'udienza preliminare del pubblico ministero, dell'arrestato o del fermato, dei suoi difensori e delle parti costituite; deliberazione immediata da parte del giudice istruttore, sulla base delle fonti di prova indicate dalle parti e sentite le richieste delle stesse, se procedere ad adempimenti istruttori - con riferimento al disposto di cui al n. 36 - ovvero disporre il giudizio immediato o l'archiviazione; indicazione da parte del giudice istruttore, ove ritenga di disporre il giudizio immediato, della data d'udienza entro un termine non superiore a cinquanta giorni; indicazione da parte del giudice istruttore, se ritiene che siano necessari adempimenti istruttori, del termine massimo, che in ogni caso non può superare quello massimo stabilito per la custodia preventiva, entro il quale concludere l'istruttoria che rimane a lui affidata; pronunzia da parte del giudice istruttore di sentenza di non doversi procedere se riconosce la inesistenza del reato; previsione della impugnabilità della sentenza di proscioglimento; potere del giudice istruttore, in sede di udienza preliminare in contraddittorio delle parti, di convalidare il fermo o l'arresto e di convertire l'arresto o il fermo in una delle misure di coercizione personale di cui al n. 46 ove ne ricorra la necessità; impugnabilità, anche nel merito, dei provvedi-

menti del giudice istruttore in ordine alla convalida o alla conversione dell'arresto o del fermo, dinanzi al tribunale ».

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Se il Presidente e l'onorevole Spagnoli consentono, prima che sia illustrato questo emendamento vorrei osservare che con esso si solleva un problema che è di una certa rilevanza. L'onorevole Spagnoli ha cioè messo in evidenza che, in base al sistema attualmente vigente, non si riesce a comprendere con precisione quale sia il momento di inserimento della difesa nel passaggio degli atti dal pubblico ministero al giudice istruttore; passaggio di atti che riguardano, per il momento, specificamente il caso di arrestati o fermati.

È vero che si può ricavare da tutto il complesso delle norme il principio secondo cui la difesa si deve inserire sin dal primo momento di questo passaggio, cioè si deve stabilire immediatamente il contraddittorio tra tutte le parti costituite nel processo, fin dal momento in cui gli atti sono trasmessi al giudice istruttore. Tuttavia è stata posta in rilievo una carenza, nel senso che non è stato previsto con precisione il momento di tale inserimento ai fini di una deliberazione da parte del giudice istruttore sull'*iter* che deve seguire successivamente all'acquisizione degli atti da parte del pubblico ministero.

Abbiamo determinato i limiti del potere del pubblico ministero, che deve compiere soltanto ed esclusivamente gli atti che gli devono servire per la formulazione dell'atto di accusa. A questo punto il pubblico ministero o deve richiedere l'archiviazione, se ritiene che non sia emerso alcun elemento di accusa, oppure ha la facoltà di investire il giudice istruttore; il giudice istruttore, a sua volta, può rimettere gli atti immediatamente al giudice del tribunale, oppure, al fine di accertare se esistono elementi di discolta dell'imputato e quindi se è possibile pervenire ad un proscioglimento istruttorio, deve compiere quegli atti limitatamente ai poteri conferitigli dal successivo numero 36. Il pubblico ministero inoltre ha la facoltà di chiedere la direttissima, sempre con il consenso dell'imputato.

È stato rilevato che in tale sistema non si sa come si debba regolare il giudice istruttore una volta ricevuti gli atti. Si vorrebbe - come ha già esposto il collega Mazzola nel suo intervento - fissare un

momento, secondo modalità che poi definiremo, che deve essere contestuale alla trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero, in cui il pubblico ministero e tutte le altre parti costituite prospettano al giudice istruttore le loro ragioni, in modo che questi, *cognita causa*, possa stabilire se debba compiere gli atti urgenti previsti al numero 36 ai fini del proscioglimento, ovvero ordinare l'archiviazione o, infine, rimettere immediatamente gli atti al giudice del tribunale. Si vorrebbe definire questo momento come udienza preliminare dinanzi al giudice istruttore, ma si potrebbe anche modificare tale dizione.

PRESIDENTE. L'onorevole Spagnoli ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

SPAGNOLI. Le ragioni dell'emendamento sono state esattamente esposte dal relatore e traggono motivo dall'incompleta dizione del numero 27 e da una non specificazione del momento in cui il giudice istruttore è investito, con la messa a disposizione dell'imputato, dell'istruttoria del processo. Cioè manca una precisazione del modo in cui tale investimento avviene e soprattutto del modo in cui avviene la scelta del tipo di istruttoria o di rinvio a giudizio che ne può conseguire.

È stato giustamente rilevato che questa è una grossa scelta per quanto riguarda i tempi, i modi e l'esistenza di un momento di confronto e di contraddittorio. Vi è la necessità di precisare meglio i termini generici del numero 27, rimanendo sempre nell'ambito delle scelte di fondo che il disegno di legge delega ha assunto.

L'innovazione riguarda il momento dell'udienza preliminare (a parte le considerazioni circa la data dell'udienza).

Da parte nostra siamo convinti che occorra forzare in qualche modo una certa stasi che oggi si registra particolarmente in regime di carcerazione preventiva. Il punto fondamentale è quindi quello relativo al contraddittorio, che deve essere immediato, relativamente alla scelta del tipo di istruttoria che si deve fare: se si può arrivare al giudizio immediato, se sono necessari incumbenti istruttori e i limiti di questi incumbenti. Occorre, cioè, che la decisione sull'*iter* che il processo dovrà seguire venga data nel momento in cui l'imputato arrestato viene rimesso al giudice.

Non vorremmo che l'attuale formulazione del numero 27 permettesse al giudice

istruttore di prolungare la fase della carcerazione preventiva allo scopo di conoscere quali sono gli elementi di accusa (che magari gli sono stati riferiti soltanto oralmente).

Se non arriviamo a questo momento di confronto immediato, il nodo o si scioglie con forte ritardo o non si scioglie affatto, nel senso che il giudice istruttore, una volta investito del processo, lo trattiene e compie delle indagini istruttorie che potrebbero essere superflue.

Tra l'altro, l'utilità di questo confronto immediato va anche riferita alle questioni relative alla libertà personale, al fatto, cioè, che in questa sede si discute il problema relativo alla convalida del fermo o dell'arresto e quello relativo alla misura di tale fermo o arresto ovvero alle altre misure previste al numero 46.

Mi sembra pertanto che emerga con chiarezza, anche in riferimento a quanto ha detto il relatore, il problema di uno snellimento, di un'accelerazione di momenti rispetto a quanto previsto attualmente dal numero 27.

PRESIDENTE. Le questioni di fondo da lei sollevate, onorevole Spagnoli, esistono; io nutro però qualche preoccupazione circa l'appesantimento che deriverebbe dalla cosiddetta «udienza preliminare», la quale postula una piena concordia tra pubblico ministero, giudice istruttore ed avvocato difensore. Lei sa bene che raggiungere tale concordia non è cosa semplice (d'altra parte molti di voi sono avvocati e se ne possono facilmente rendere conto).

FELISETTI. Dovremmo sforzarci di essere più politici e meno avvocati!

PRESIDENTE. Sappiamo anche che i processi, quando pervengono alla trattazione in udienza, si prolungano per tante cause, ma soprattutto perché l'avvocato - specie se illustre - ha altri impegni, e, di conseguenza, chiede una sospensione. Invito pertanto la Commissione a riflettere sull'opportunità di sostituire a questa udienza preliminare un intervento della difesa articolato in altro modo.

MANCO. Raccolgo le osservazioni del Presidente, che hanno una finalità saggia, anche di natura esclusivamente pratica. A mia volta, per altro, vorrei porre delle questioni di principio che, a me pare, sono

in assoluto contrasto con quelle che dovrebbero caratterizzare questo nuovo tipo di processo penale.

Ho l'impressione, infatti, che stiamo mobilitando, anzi scardinando i principi che sono alla base di questo nuovo processo accusatorio. Il nuovo codice di procedura penale, rispetto a quello attualmente vigente, riduce notevolmente — perché deve farlo — i poteri del pubblico ministero, dando una configurazione diversa all'accusatore e conferendo al giudice istruttore un dominio diverso della causa.

Quindi, non stiamo sfuggendo all'errore di voler fare un dibattimento per ogni fase del giudizio. A questo riguardo ricordo che nella seduta del 3 ottobre scorso, quando preoccupazioni del genere furono affacciate, si disse che sarebbe stato più logico portare l'imputato direttamente in dibattimento, saltando questa fase intermedia che avrebbe costituito un ostacolo proprio alla libera determinazione del giudice del dibattimento. Oggi si vuole, con l'emendamento Spagnoli, un approfondimento di merito intorno alla scelta del rito, con una udienza alla quale partecipino le parti costituite che hanno diritto di intervento dinanzi a un magistrato che decide. Ma decide da solo?

PRESIDENTE. Sì; l'udienza servirebbe per illuminare il magistrato che decide.

MANCO. Si tratterebbe quindi di una udienza a cui partecipano più parti, che terminerebbe con una decisione monocratica del giudice istruttore, con un'ordinanza non impugnabile sul rito da seguire. Sarebbe la prima volta che un dibattimento si conclude con una decisione non impugnabile. Non vorrei che si inserissero in sede penale principi di ordine civilistico; qui non si decide sentite le parti, perché questo è un concetto di altra natura. Siamo in un dibattimento, che si conclude non con una sentenza, ma con un'ordinanza non impugnabile. Vi è dunque un primo vizio di principio. Potrei essere d'accordo se non vi fosse un dibattimento e si lasciasse il giudice istruttore arbitro nella scelta del rito. Ma qui abbiamo un contrasto tra una caratteristica fondamentale del processo e la non impugnabilità della decisione in esame.

Anche se il collega Spagnoli non l'ha ribadita, si ricava dalla literalità delle sue parole un'altra novità: quella dell'obbligo

del pubblico ministero di procedere all'interrogatorio, là dove nel testo governativo è previsto in primo luogo l'obbligo di ordinare la liberazione.

Anche sotto questo profilo l'emendamento Spagnoli rappresenta una posizione un po' arretrata rispetto al testo del disegno di legge, che stabilisce che il pubblico ministero, nell'eventualità in cui pervenga a certe conclusioni, deve liberare l'imputato arrestato. Nell'emendamento Spagnoli non è ben chiara la formulazione relativa all'interrogatorio e alla eventuale liberazione.

SPAGNOLI. Non si tratta di una questione di fondo. Si può senz'altro invertire la dicitura.

MANCO. La novità che l'emendamento tende a introdurre, a mio avviso, ci fa correre il rischio di smantellare tutto il sistema accusatorio; ecco perché sono contrario al contenuto di questo emendamento.

PRESIDENTE. Come osservazione personale vorrei dire che mi pare che qui si stia commettendo l'errore di giustapporre un istituto ad un altro.

ACCREMAN. A sostegno dell'emendamento presentato dal collega Spagnoli non voglio qui ripetere le argomentazioni relative all'utilità del fatto che gli elementi dell'accusa siano immediatamente portati a conoscenza della difesa; desidero invece sottolineare un fatto che fino ad oggi non è stato tenuto presente nel processo. La Corte costituzionale ha sancito, nel 1968, che la scelta del rito da parte del pubblico ministero, o da parte dell'imputato nelle forme stabilite dalla legge, può essere valida in quanto abbia un controllo giurisdizionale: il che significa che se il pubblico ministero (o anche l'imputato) scegliesse un rito senza la sanzione del giudice istruttore o del tribunale, quella scelta sarebbe incostituzionale.

A me pare che una sentenza della Corte costituzionale non rappresenti un semplice elemento culturale, bensì un elemento politico e giuridico che deve essere tenuto presente nel nostro dibattito.

A mio modo di vedere, dovrebbe essere il tribunale, in udienza preliminare, a decidere il rito. Ho sentito però che altri colleghi preferiscono che sia il giudice istruttore a farlo — e non ho difficoltà ad

aderire a questa diversa soluzione - anche se, proprio perché si tratta di una decisione del giudice, che cade su di una scelta fatta dalle parti, potrebbe essere giusto rendere impugnabile tale scelta.

PRESIDENTE. Qui non si tratta della scelta del rito. Il giudice istruttore in primo luogo deve decidere se mandare l'imputato assolto con sentenza di proscioglimento, nel qual caso c'è l'interesse alla camera di consiglio, oppure se rinviarlo a giudizio.

ACCREMAN. Oppure se deve fare l'istruttoria.

PRESIDENTE. Ma se deve fare l'istruttoria significa che non ha ancora elementi per giudicare.

ACCREMAN. Precisamente.

PRESIDENTE. Nel qual caso l'intervento del difensore avviene necessariamente durante lo svolgimento dell'istruttoria.

ACCREMAN. Ma la decisione sulla scelta del rito è incostituzionale, come ha affermato anche la Corte.

PRESIDENTE. Ripeto che a mio avviso non si tratta di una scelta del rito!

ACCREMAN. Si tratta di scegliere se andare al dibattimento o se svolgere una istruttoria.

RICCIO PIETRO. Se non ho capito male, con l'udienza preliminare - che dovrebbe essere particolarmente solenne in quanto vi partecipano, oltre al pubblico ministero, all'arrestato o fermato e al suo difensore, anche le parti costituite, le quali, per giunta, dovrebbero avere il diritto di costituirsi in udienza, non essendovi un momento precedente - il procedimento risulterebbe, a seguito dell'emendamento Spagnoli, veramente appesantito. E tale pesantezza deriva non solo dalla udienza in se stessa, ma anche da tutto quello da cui occorre farla precedere.

Tale udienza si palesa altresì inutile per questo motivo: in essa si dovrebbe porre l'imputato in condizione di conoscere gli elementi di accusa che ha acquisito il pubblico ministero sino a quel momento, ma tale momento è immediatamente successivo

all'interrogatorio dell'imputato (che, per legge, deve essere eseguito dal pubblico ministero); orbene, poiché all'interrogatorio ha facoltà di assistere anche il difensore, sia l'indiziato sia il difensore già al termine dell'interrogatorio sono in condizione di conoscere gli elementi di accusa acquisiti fino a quel momento, e, nello stesso tempo, l'indiziato è in grado di offrire alla difesa elementi a sua discolta, che sono gli stessi che egli dovrebbe offrire al giudice istruttore nell'udienza preliminare. Pertanto questa immediata successione tra interrogatorio, udienza preliminare e decisione del giudice istruttore non serve ad altro che a danneggiare l'imputato.

Ritengo sia invece conveniente che gli elementi di accusa, valutati dal giudice istruttore attraverso l'interrogatorio, possano essere completati, dopo l'interrogatorio stesso, da valutazioni del pubblico ministero o delle parti private, anche con la presentazione di memorie e deduzioni. Il giudice istruttore potrà così decidere se debba l'imputato essere rinviato a giudizio ovvero se debbano essere compiuti atti di istruzione, ai sensi del successivo numero 36. Mi pare che l'imputato potrebbe così con maggiore cognizione decidere se richiedere di essere mandato immediatamente al dibattimento o meno, rappresentando per lui il dibattimento il massimo delle garanzie ed il mezzo per dare ampio sfogo alle sue richieste. Il dibattimento, d'altra parte, dovrebbe essere celebrato con la massima sollecitudine e celerità, nell'interesse dell'imputato e della società.

Per questi motivi non condivido l'impostazione dell'emendamento Spagnoli.

MUSOTTO. Il principio enunciato dall'onorevole Accreman è fuor di discussione ed il disegno di legge non si sottrae alla sua applicazione, anzi si può dire il contrario.

Le parti non possono scegliere il rito senza il controllo del giudice: d'altra parte, non esiste più il rito istruttorio. Il giudice istruttore, pertanto, non è che un organo di raccolta di materiale per il giudizio e non instaura un giudizio istruttorio. Quindi non vi è una scelta di rito che avvenga al di fuori di un controllo giurisdizionale, cosa che sarebbe certamente anticonstituzionale.

Il principio del contraddittorio, che costituisce motivo di viva preoccupazione per l'onorevole Spagnoli, è pienamente applicato

nel disegno di legge, in quanto sin dall'inizio si sancisce che il giudice istruttore non può compiere atti istruttori senza il contraddittorio tra le parti. Il difensore sin dall'inizio del procedimento penale è uno dei protagonisti. A mio avviso non è necessario ripetere lo stesso principio per ogni disposizione. Altrimenti, oltre che nel numero 27, dovremmo ribadire espressamente tale concetto anche, ad esempio, nei numeri 33, 34, 35 e 36. Si può quindi dire che, per larga parte, l'emendamento Spagnoli tende a concentrare in un'unica disposizione principi che sono previsti in punti diversi del provvedimento.

Non sono d'accordo, invece, per una udienza preliminare, così come viene delineata. Anche i rilievi espressi dall'onorevole Manco hanno certamente fondamento.

MAZZOLA. Mi sembra che dalla discussione non sia emerso alcun elemento chiaramente controindicativo nei confronti della sostanza dell'emendamento Spagnoli. È vero che, come ha rilevato l'onorevole Musotto, nei punti successivi sono specificate le attribuzioni del pubblico ministero e del giudice istruttore e i diritti della difesa. Tuttavia, a mio avviso, non è precisato come, alla luce del principio dell'oralità e della simultaneità del contraddittorio, si determini la presenza del difensore nel momento in cui interviene una decisione sul triplice sbocco che il disegno di legge prevede (processo per direttissima, richiesta al giudice istruttore per l'archiviazione, passaggio agli atti istruttori previsti al punto 36, che sono atti che comunque l'imputato, se non c'è un momento di passaggio qual è quello dell'udienza preliminare, potrà richiedere in dibattimento). Quindi anche il discorso del prolungamento della istruttoria ha come contropartita, dal punto di vista dell'economia del processo, quei famosi atti indispensabili chiesti dall'imputato. Vi è un teorico snellimento dell'istruttoria, ma in realtà vi è un appesantimento del dibattimento.

Inoltre tutta l'articolazione prevede, sì, la presenza del difensore ad una serie di atti, ma non prevede mai una presenza simultanea del pubblico ministero e del difensore dinanzi al giudice istruttore. Vi sono ragioni di natura sostanziale che fanno ritenere opportuna questa presenza contestuale.

Questa è la sostanza: con l'attuale sistema l'istruttoria può essere prolungata all'infinito, mentre con il contraddittorio si

avrebbe uno snellimento della procedura. Per questo motivo sono favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Spagnoli.

PRESIDENTE. Sempre come osservazione personale, vorrei far notare che sul piano pratico sarà molto difficile riuscire a stabilire il giorno e l'ora del contraddittorio che vadano bene per tutte le parti.

MANCO. Brevemente vorrei chiedere al relatore: in merito alla convalida dell'arresto che tipo di ordinanza emette il giudice istruttore?

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Innanzitutto credo che occorra affrontare il problema centrale di questo emendamento, salvo a vedere poi tutte le altre questioni ricollegabili all'emendamento stesso. Bisogna dire che i diritti della difesa e dell'accusa sono garantiti in pieno dal sistema adottato; al numero 2 dell'articolo in esame, infatti, abbiamo stabilito che la partecipazione dell'accusa e della difesa avviene su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento. Su questo non ci sono dubbi. Credo, però, che l'emendamento proposto dall'onorevole Spagnoli tenda ad accelerare le procedure, non a ritardarle.

Dobbiamo comunque farci carico di alcune obiezioni che sono state mosse; il collega Pietro Riccio, per esempio, ha lasciato intendere che l'emendamento tende a scardinare il segreto istruttorio. Per conto mio proporrei all'onorevole Spagnoli, proprio per raggiungere appieno lo scopo precipuo che sta alla base della sua proposta, di modificare l'emendamento sostituendo la prima parte dello stesso con la seguente: « Obbligo del pubblico ministero di ordinare l'immediata scarcerazione dell'arrestato o fermato quando non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'arresto ed il fermo; facoltà del difensore di assistere all'interrogatorio da parte del pubblico ministero dell'indiziato, arrestato o fermato; obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale subito nei confronti degli arrestati e, prima che scada la validità del provvedimento, nei confronti dei fermati, presentandoli al giudice istruttore; obbligo del giudice istruttore di sentire immediatamente e contestualmente le parti costituite prima di decidere, in base agli elementi adottati dalle parti stesse, se procedere agli adempimenti di cui al n. 36 ovvero disporre il giudizio immediato o l'archiviazione ».

PRESIDENTE. Vorrei chiedere questo: se manca una delle parti per il contraddittorio, viene dichiarata contumace?

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Se la parte non vuole esercitare il suo diritto il giudice va avanti: mi pare che il concetto sia chiaro. Il giudice farà quello che riterrà opportuno, come avviene adesso.

RICCIO PIETRO. In questo modo, però, manteniamo i difetti dell'emendamento senza apportare alcun effettivo miglioramento al testo del numero 27.

PRESIDENTE. L'onorevole Spagnoli ha modificato il suo emendamento, formulandolo nei seguenti termini:

Sostituire il n. 27 con il seguente:

« 27) obbligo del pubblico ministero di ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato quando non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'arresto od il fermo; facoltà del difensore di assistere all'interrogatorio da parte del pubblico ministero dell'indiziato, arrestato o fermato; obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale subito nei confronti degli arrestati e, prima che scada la validità del provvedimento, nei confronti dei fermati, presentandoli al giudice istruttore; obbligo del giudice istruttore di sentire immediatamente e contestualmente le parti costituite prima di decidere, in base agli elementi adottati dalle parti stesse, se procedere agli adempimenti di cui al n. 36 ovvero disporre il giudizio immediato o l'archiviazione; indicazione da parte del giudice istruttore, quando ritiene di disporre il giudizio immediato, della data dell'udienza entro un termine non superiore a cinquanta giorni; indicazione da parte del giudice istruttore, se ritiene necessari adempimenti istruttori, del termine massimo, che in ogni caso non può superare quello massimo stabilito per la custodia preventiva, entro il quale concludere l'istruttoria che rimane a lui affidata; pronuncia da parte del giudice istruttore di sentenza di non doversi procedere se riconosce la inesistenza del reato; previsione della impugnabilità della sentenza di proscioglimento; potere del giudice istruttore di convalidare il fermo o l'arresto e di convertire l'arresto o il fermo in una delle misure di coercizione personale di cui al n. 46, ove ne ricorra la necessità; impugnabilità dinanzi al tribunale, anche nel merito, dei provvedimenti del giudice istruttore in ordine alla convalida od alla conversione dell'arresto o del fermo ».

FELISETTI. Forse mi sbaglio, ma mi sembra che il numero 27, così com'è redatto nel disegno di legge, prenda in considerazione una situazione che noi abbiamo enormemente allargato, tant'è che successivamente le stesse questioni trovano una disciplina. Al numero 27 vengono presi in considerazione i fermati o gli arrestati, cioè le persone fermate o arrestate ai sensi del numero 24 dalla polizia giudiziaria per essere state colte in flagrante o per essere indiziate. Siamo cioè in presenza di soggetti nei confronti dei quali si è preso questo provvedimento cautelare, ma cui non si è ancora contestato formalmente alcun addebito. Si prevede, al numero 27, che il pubblico ministero, poiché la polizia giudiziaria deve mettere questi soggetti immediatamente a sua disposizione, possa fare le seguenti cose: ordinare la liberazione perché l'arresto è illegittimo, o perché ritiene assolutamente infondato il fatto (e in questo caso vi è l'archiviazione prevista al numero 31), o perché il fermo è illegittimo, indipendentemente dal fatto che sussista la possibilità di contestare un addebito penale (nel qual caso esercita l'azione penale); oppure convalidare il fermo o mantenere l'arresto, in relazione alla fondatezza dell'accusa.

Nella prima ipotesi (liberazione dell'arrestato o del fermato e archiviazione) la presenza del difensore è ultronea; nella seconda ipotesi (liberazione ed esercizio dell'azione penale) cadiamo nella situazione generale dell'imputato non detenuto, per cui si procede nei termini di rito; nella terza ipotesi (non liberazione e contestazione dell'accusa) interviene il giudice istruttore.

Per quanto riguarda l'attività del giudice, al n. 33 è prevista la richiesta di giudizio immediato; è soltanto in questa ipotesi ed in relazione al mantenimento dello stato di arresto o alla convalida del fermo dell'imputato o alla sua trasformazione in una misura coercitiva della libertà personale, che può esservi un incontro delle parti al fine di stabilire il rito.

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Forse sarebbe più opportuno parlare di « obbligo nel caso di cui sopra », cioè nel caso del fermato o arrestato messo a disposizione del giudice istruttore.

FELISETTI. A me sembrerebbe opportuno esaminare questo problema in un momento successivo, ad esempio in sede di esame del numero 33.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, potremmo a questo punto accantonare il numero 27 e passare subito al numero 33.

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Il numero 33 contiene una previsione generale che riguarda arrestati e non arrestati.

FELISETTI. Il diritto del difensore di essere presente in ogni momento, quindi anche rispetto alla discrezionalità del giudice istruttore nella scelta del rito direttissimo o meno, sussiste anche nel caso dell'imputato a piede libero?

SPAGNOLI. Non vi è dubbio che quando affronteremo il discorso sul processo a piede libero si porranno una serie di problemi. Direi di acquisire questa soluzione per il caso di arrestati o di fermati, e di affrontare in un altro momento il problema del processo nei confronti dell'indiziato a piede libero.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Se ho ben compreso il significato di questo emendamento, mi sembra che non faccia che ampliare o parafrasare concetti d'ordine generale che abbiamo già accettato nei punti precedenti o che sono già indicati nei punti successivi.

Questo mi dà l'opportunità di ripetere una ormai vecchia doglianza circa la anomalia dei contenuti che sta assumendo questa delega: sembra cioè che il testo sinora approvato dalla Commissione non si limiti ad indicare principi e criteri direttivi cui dovrà ispirarsi il Governo nell'operare la riforma, ma rechi direttamente il nuovo codice di procedura penale! Se questa impressione è fondata, non parliamo più di delega, che tanti strali e tante critiche ha sollevato.

Devo peraltro rilevare che l'emendamento Spagnoli reca anche degli elementi di novità, consistenti nell'introduzione di uno stadio intermedio in cui il giudice istruttore dovrebbe prima sentire le parti costituite, alla presenza del difensore, e poi, se del caso, procedere agli adempimenti di cui al successivo numero 36.

A questo riguardo ritengo che si possano rinvenire ragioni a sostegno dell'emendamento in esame, soprattutto se si tiene conto che un maggior rigorismo negli accertamenti preliminari può portare all'eliminazione di un certo numero di dibattimenti (perché quanto più l'istruttoria è approfondita, tanto più è facile arrivare all'archiviazione), evitando, nel contempo, tutti i traumi psicologici che subiscono coloro che sono sottoposti a dibattimento.

Tutto questo contrasta un po' con l'indirizzo generale che abbiamo sempre sostenuto ad osservato, tanto più che - ed è bene che i componenti la Commissione lo sappiano - grossi esponenti della magistratura, del foro e della cattedra hanno rilevato che uno dei principi fondamentali che si intendeva perseguire nella riforma del codice di procedura penale, quello, cioè, di una assoluta celerità del processo, veniva frustrato attraverso una norma quale quella prevista nell'emendamento Spagnoli. In questa prospettiva, andare a prevedere un gradino intermedio nel procedimento che tutti noi abbiamo concordato nel delineare vorrebbe dire creare un processo *sui generis*, un processo « all'italiana » che non trova riscontro in nessun altro ordinamento giuridico.

Ripeto che l'emendamento Spagnoli propone un sistema che è anche caro a taluni settori della magistratura e che trova ampio riscontro nell'ordinamento inglese, che già adotta questa udienza preliminare per decidere se rinviare o meno a giudizio. Mi sembra tuttavia che ciò porterebbe ad un appesantimento o, comunque, costituirebbe un'anomalia rispetto alle scelte cui noi siamo stati sempre, finora, il più possibile fedeli. Ravviso, cioè, un contrasto con la linea che il codice, nella sua nuova formulazione, intende perseguire.

Se, pertanto, mi si chiede un parere immediato sull'emendamento Spagnoli, devo dichiararmi contrario, per i motivi fin qui esposti; avendo però dichiarato che in esso vi sono alcuni aspetti che vanno valutati meglio, pregherei la Commissione - anche in omaggio al principio, da tutti accettato, in base al quale gli emendamenti dovevano essere presentati con un certo anticipo per consentire al Governo ed agli stessi componenti la Commissione di effettuare un approfondito esame della loro portata - di non procedere alla votazione dell'emendamento Spagnoli, che, tra l'altro, investe alcuni aspetti già trattati nei punti successivi.

Nella prossima seduta scioglierei le riserve, esprimendo il parere definitivo del Governo.

PRESIDENTE. Colgo l'occasione per ricordare ai colleghi che sarebbe opportuno presentare gli emendamenti relativi ai numeri successivi entro stasera.

Se non vi sono obiezioni, il seguito dell'esame è rinviato alla seduta di domani.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,20.